Notaio
Sergio Capotorto

Repertorio n. 13769 Raccolta n. 9614

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE "NOVACER"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di marzo

(11 marzo 2025)

essendo le ore quindici e minuti cinquanta;

In Castellana Grotte (BA), nel mio studio alla via Michele Latorre n. 78.

Innanzi a me dott. **Sergio CAPOTORTO**, Notaio residente in Castellana Grotte, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bari

E' PRESENTE IL SIGNOR

- LOVECE Emanuele Cosimo, nato a Castellana Grotte (BA) il giorno 14 ottobre 1976, codice fiscale LVC MLC 76R14 C134Z, domiciliato in Polignano a Mare (BA) alla strada provinciale 120 Polignano-Castellana Km.6+550.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire nella qualità di Coamministratore con poteri di firma disgiunta (nonchè delegato alle funzioni di presidente della infra costituita associazione), della società **"NOVAENERGY S.R.L."**, società di nazionalità italiana con unico socio, con sede in Polignano a Mare (BA) alla Strada Provinciale 120 Polignano-Castellana Km. 6+550, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al numero 06749230725, coincidente con codice fiscale e partita IVA, R.E.A. n. BA-507227,

società quest'ultima Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta

"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NOVACER",

in sigla **"NOVACER"** con sede in Polignano a Mare (BA) alla via S.P. 120 Km 6+550 sn, codice fiscale 93549860729, i cui patti associativi sono regolati da ultimo dall'atto di "Ripetizione in forma pubblica di atto costitutivo di associazione" a mio rogito in data 29 ottobre 2024, rep. 13328 registrato a Bari il 30 ottobre 2024 al n. 4669,

mi richiede di redigere il verbale di assemblea straordinaria degli associati di detta associazione.

A norma dell'art. 12 del statuto dell'associazione assume la Presidenza dell'assemblea essa parte comparente, la quale, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme statutarie in questo luogo, giorno e ora, in unica convocazione, mediante comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano in data 28 febbraio 2025 e posta elettronica inviata in pari data;
- sono presenti, in proprio tutti gli aventi diritto al voto in assemblea, a norma dell'articolo 10, e precisamente:

Registrato a BARI
il 17 marzo 2025
al n. 12534 / 1T

* la società "NOVAENERGY S.R.L.", suddetta, in persona di egli Presidente;
* la società "NOVAPLANS S.R.L.", con sede in Polignano a Mare (BA) alla Strada Provinciale Polignano - Castellana Km 6,00+550, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari, coincidente con codice fiscale e partita Iva 07960380728, R.E.A. n. BA-594300, in persona del Coamministratore con poteri di firma disgiunti e legale rappresentante DI PALMA Felice, nato a Conversano (BA) il 6 dicembre 1984;
* PEREZ MATOS Yahumara, nata a L'Avana (CUBA) il 21 dicembre 1980, codice fiscale PRZ YMR 80T61 Z504G;
- è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di egli comparente, delegato della società NOVAENERGY S.R.L., con funzioni di Presidente, dei suddetti DI PALMA Felice, delegato della società NOVAPLANS S.R.L., con funzioni di Vice-presidente, e di PEREZ MATOS Yahumara, con funzioni di consigliere.
Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto, e comunque in forma totalitaria, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica degli articoli 3), 6) e 8) dello Statuto dell'Associazione.

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra agli Associati le ragioni per cui si rende necessario modificare gli articoli 3), 6) e 8) del vigente statuto dell'associazione.
Egli evidenzia, come già noto ai presenti, essere la Novacer una "Comunità Energetica Rinnovabile", nota anche come "Energy Community", la quale rappresenta un modello innovativo di produzione e consumo di energia, basato sulla collaborazione e la sostenibilità. Si tratta, nello specifico, di un'associazione di “prosumer” (unione dei termini “producer” e “consumer”), ovvero di soggetti che producono e consumano energia, che si uniscono volontariamente per autoprodurre e condividere energia generata da fonti rinnovabili. Le modifiche proposte risultano opportune per rendere lo statuto maggiormente confacente alla scopo associativo.
Egli passa, quindi, ad illustrare all’assemblea il testo aggiornato degli articoli 3), 6) e 8), che vengono offerti in visione agli associati, dandone integrale lettura, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.
Le modifiche proposte sono inquadrabili quali mere specificazioni rispetto alle regole associative in essere e, cioè, precisamente:
- la modifica degli articoli 3) e 6) ha lo scopo di individua-

re con maggior precisione i requisiti dei soggetti ai quali è consentita l'adesione all'associazione;
- la modifica dell'articolo 8) ha lo scopo di disciplinare gli effetti del recesso degli associati.
Al termine della lettura dei predetti articoli, il Presidente chiede agli associati se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazione.
Non essendo intervenuto nessuno degli aventi diritto, il Presidente propone agli associati di votare in merito alle proposte modifiche.
Pertanto viene posto in votazione palese il testo degli articolo 3), 6) e 8) nella loro nuova formulazione.
L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare la modifica degli articoli 3), 6) e 8) dei vigenti patti associativi, che nella loro nuova formulazione, saranno del seguente tenore letterale:
" ***Articolo 3 – Scopo finalità e attività di interesse generale***
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta ai soli soggetti pubblici e privati, ivi compresi i consumatori, ammissibili ai sensi dell'art.31, comma 1 lett. b) del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, del decreto MASE n.414/2024, c.d. Decreto CACER, delle Regole operative GSE 23 febbraio 2024, così come aggiornate il 22 aprile 2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.
L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.
L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:
• la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
• la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:
• costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente u-

tilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziare;
• organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n.727/2022 e successive modificazioni, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali;
• sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
• avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
• avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa al GSE;
• stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
• la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:
a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà all'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
b) gestire i rapporti con il GSE;
c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energe-

tica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo;
e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
Sono poi attività strumentali, accessorie e connesse al conseguimento degli scopi dell'associazione:
a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
e) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati.
In via strumentale e sussidiaria L'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività vietate alle comunità energetiche rinnovabili.
É tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.
L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. L'Associazione è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, la stessa non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

Articolo 6 - Associati

Possono far parte come membri o soci della comunità energetica rinnovabile solo le persone fisiche, le piccole o medie imprese, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

I soci si distinguono in:

• fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

• privilegiati: coloro, che richiedono l'iscrizione e che in virtù del loro consumo, superiore ad almeno 500.000 KWH/anno, contribuisco in maniera significativa all'autoconsumo virtuale della CER, o prosumers o producers con impianti di potenza superiore a 200 KWp;

• ordinari: tutti gli altri soci ed in particolare coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione, ove prevista, e che hanno un consumo annuo pari a quello medio delle famiglie italiane, così come censito annualmente da ARERA e GSE, o prosumers o producers con impianti di potenza inferiore o uguale a 200 KWp;

• onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; i soci onorari possono

anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R., non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia.
I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.
La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.
La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né a liquidazione della quota sul fondo comune.
Gli associati possono recedere e uscire in ogni momento dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
Le quote associative, eventualmente versate, non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.
È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.
Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
Per l'omessa comunicazione il socio sarà ritenuto responsabile di eventuali partite economiche da restituire al GSE.
L'esclusione può essere dichiarata dall'organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:
• danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
• non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione."

2) di approvare il nuovo statuto, adeguato alle modifiche di

cui innanzi che, nella sua redazione aggiornata risulta composto di numero **21 (ventuno)** articoli, che al presente verbale si allega sub **"A;**
3) di dare mandato al Presidente di fare tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione alla delibera adottata, anche apportando allo statuto come sopra approvato eventuali variazioni qualora necessarie.
Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore sedici e minuti cinquanta.
Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.
Ai sensi del reg. UE n. 2016/679, il comparente, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, autorizza il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.
Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.
Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e conferma.
Scritto in parte con mezzi meccanici da mio fiduciario ed in parte di mio pugno, consta di due fogli di cui occupa sette pagine e quanto della ottava sino qui.
Sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinque.
Firmato da: LOVECE Emanuele Cosimo. Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.

Allegato "A" ad atto Repertorio n. 13769 Raccolta n. 9614

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss cod. civ. l'Associazione autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NOVACER"**

L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede nel **Comune di Polignano a Mare (BA)** alla via SP 120 km 6+550 L'Associazione opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Scopo, finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta ai soli soggetti pubblici e privati, ivi compresi i consumatori, ammissibili ai sensi dell'art.31, comma 1 lett. b) del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, del decreto MASE n.414/2024, c.d. Decreto CACER, delle Regole operative GSE 23 febbraio 2024, così come aggiornate il 22 aprile 2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

• la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;

• la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

• costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziare;

• organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n.727/2022 e successive modificazioni, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali;
• sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
• avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
• avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa al GSE;
• stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
• la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:
a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà all'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
b) gestire i rapporti con il GSE;
c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo;
e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia e-

lettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
Sono poi attività strumentali, accessorie e connesse al conseguimento degli scopi dell'associazione:
a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
e) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati.
In via strumentale e sussidiaria L'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività vietate alle comunità energetiche rinnovabili.
É tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.
L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. L'Associazione è au-

tonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, la stessa non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

Articolo 4 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

• dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;

• dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;

• da eventuali contributi, donazioni e lasciti;

• da eventuali fondi di riserva;

• dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;

• da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 6 - Associati

Possono far parte come membri o soci della comunità energetica rinnovabile solo le persone fisiche, le piccole o medie imprese, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.
Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
I soci si distinguono in:

• fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
• privilegiati: coloro, che richiedono l'iscrizione e che in virtù del loro consumo, superiore ad almeno 500.000 KWH/anno, contribuisco in maniera significativa all'autoconsumo virtuale della CER, o prosumers o producers con impianti di potenza superiore a 200 KWp;
• ordinari: tutti gli altri soci ed in particolare coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione, ove prevista, e che hanno un consumo annuo pari a quello medio delle famiglie italiane, così come censito annualmente da ARERA e GSE, o prosumers o producers con impianti di potenza inferiore o uguale a 200 KWp;
• onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R., non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia.
I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.
La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 della direttiva 2001/2018.
Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
Tutti gli Associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa, qualora prevista, nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.
La qualifica di Associato dà diritto:
• partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
• a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;

• a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
• ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
• a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall'Associazione.

Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati danno mandato all'Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA dalla Delibera 727/2022 del 27.12.2022 di ARERA e successive modificazioni, nonché del decreto MASE 424/2024 e delle Regole Operative GSE 23.02.2024.

Gli associati nominano l'Associazione quale REFERENTE, soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, fatto salvo quanto disposto all'art. 17 infra riportato.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.

La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né a liquidazione della quota sul fondo comune.

Gli associati possono recedere e uscire in ogni momento dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Le quote associative, eventualmente versate, non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'Associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dal-

l’esclusione dall’Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
Per l’omessa comunicazione il socio sarà ritenuto responsabile di eventuali partite economiche da restituire al GSE.
L’esclusione può essere dichiarata dall’organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:
• danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
• non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 9 – Organi associativi

Gli organi dell’Associazione sono:
• L’Assemblea degli Associati;
• Il Consiglio Direttivo;
• l’Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
• il Presidente;
• il Segretario, ove nominato;
• il Tesoriere, ove nominato.
• Il Comitato di Configurazione, ove previsto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell’Organo di controllo o dell’Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 -Assemblea

L’Assemblea è l’organo plenario dell’Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un quinto degli associati che ne ravvisino l’opportunità.
I soci possono partecipare all’assemblea personalmente, escludendosi espressamente la facoltà di delega.
È convocata, anche fuori della relativa sede, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il quarto mese per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente, mediante avviso scritto, da inviare, anche con messaggio di posta elettronica, purché sia verificata e conservata la prova della ricezione del messaggio stesso, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente

l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo e lo scioglimento, modifica o trasformazione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti. Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all’assemblea ordinaria.
L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sull’appello a seguito dell’esclusione degli associati e su quant’altro è ad essa demandato per Statuto. L’Assemblea delibera inoltre in merito a:
• eventuale quota associativa;
• allo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.
In Sede di Assemblea Straordinaria le votazioni in merito alla nomina o alla revoca del Consiglio Direttivo, nonché alla modifica dello Statuto dell’Associazione, sono valide con la presenza, di almeno 4/5 degli Associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.
Alla Assemblea Straordinaria è demandata altresì la delibera in merito alla trasformazione, allo scioglimento ed alla liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. Per dette materie la delibera è valida con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto.
In caso di delibera di scioglimento e liquidazione della CER l’assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.
Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.
Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove nominato, e custodito presso la sede dell’Associazione.
Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che esercita il potere di controllo sull’associazione, tanto di natura ordinaria che straordinaria, ed è composto da tre membri scelti tra gli associati.
Con delibera dell'Assemblea straordinaria è consentito aumentare i membri dello stesso al numero di 5 (cinque).
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea

con la maggioranza di cui all'art.10 che precede, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte.
Laddove non si raggiunga la maggioranza prevista, i membri del Consiglio Direttivo proseguono il loro mandato in prorogatio. Di regola, il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.
Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora, in pendenza di mandato, venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza semplice, questo rimarrà in carica fino alla fine naturale del mandato del Consiglio medesimo, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo uscente valuta le candidature dei soggetti eleggibili e se ritenuti idonei ai sensi del presente statuto e di un eventuale regolamento li sottopone all'assemblea per l'elezione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché di straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stesso spetta:
• convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
• redigere il bilancio d'esercizio;
• verificare il rispetto dello Statuto;
• deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
• provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
• compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, stipulare contratti di locazione e messa a disposizione alla CER di impianti di proprietà di terzi, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati

o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro;
• deliberare le modifiche al regolamento della CER, ivi compresa la ripartizione economica degli incentivi;
• determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
• sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
• promuovere e organizzare eventi associativi;
• conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti alla CER;
• deliberare l'estromissione di un socio;
• deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale somma eccedentaria rispetto alla quota di incentivo e valorizzazione distribuibile alle imprese.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, ove nominato, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.
Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11-bis – Comitato di Configurazione

Atteso che ai sensi del TIAD nonché delle regole operative GSE, par. 1.2.2, una stessa comunità può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, laddove la CER "NovaCER" desse vita a più configurazioni energetiche, su delibera del Consiglio Direttivo, può essere nominato tra i membri della configurazione un Comitato di Gestione composto da tre soci. Il Comitato di Gestione avrà funzione consultiva in merito alle delibere del Consiglio Direttivo aventi riflessi sulla configurazione in parola, nonché propositivi in merito alle regole di distribuzione delle partite economiche in seno alla configurazione. Il Comitato di Gestione potrà pertanto proporre le deroghe ai criteri di riparto di cui all'art.18 infra descritto. Sulle proposte di modifica da sottoporre al Consiglio Direttivo delibereranno i soli appartenenti alla configurazione interessata applicando per analogia le maggioranze previste per l'assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente è nominato dall'assemblea, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività. Al Presidente spetta:

• rappresentare legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
• curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
• coordinare le attività dell’Associazione;
• firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo Il Presidente è responsabile dei beni in uso all’Associazione.
Il Presidente, in caso d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 14 – Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.
Al segretario spetta:
• organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
• svolgere compiti assegnati dal Presidente.
In difetto di nomina le sue funzioni sono assunte dal Presidente.

Articolo 15 – Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta:
• riscuotere le quote d’iscrizione (se previste);
• provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
• curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
• monitorare la gestione economico/finanziaria dell’Associazione;
• supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.
In difetto di nomina le sue funzioni sono assunte dal Presidente.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell’Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell’art.2399 Cod. Civ.. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 17 – Referente

Ai sensi del TIAD e delle Regole Operative GSE, l'ufficio di Referente può essere assunto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
È, in ogni caso, facoltà del Consiglio Direttivo conferire la rappresentanza legale dell'associazione ad un soggetto terzo mediante apposita procura notarile ad negotia.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
- da un produttore, membro della CER;
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo o procura speciale, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
Il conferimento dell'incarico sarà affidato al Consiglio Direttivo e delibererà a maggioranza dei propri membri, approvando anche il compenso del referente medesimo, che comunque non potrà essere superiore al 15% degli incentivi percepiti dalla CER.

Articolo 18 – Ripartizione incentivi

Sarà onere del Presidente, o del referente esterno ove nominato, provvedere alla ripartizione tra i membri degli incentivi economici derivanti dalla corresponsione della tariffa premio e della tariffa di valorizzazione, erogati dal GSE a favore della comunità energetica alle scadenze da questo previste, secondo i criteri che qui di seguito si riassumono.
Ogni somma erogata dal GSE andrà preliminarmente imputata a copertura dei costi di gestione della presente associazione, nonché degli eventuali emolumenti percepiti dal referente esterno, ove nominato.
La somma che sopravanza sarà così ripartita secondo i criteri dell'allegato regolamento.
Tali benefici economici saranno, comunque, suddivisi tra i consumatori, prosumers e producer, ove presenti, proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, prodotta/immessa e consumata su base oraria da ciascun POD, e ciò mantenendo il criterio proporzione anche laddove l'energia prelevata dai soci consumatori superasse quella immessa dai soci produttori/prosumers/produtto-

ri terzi.
Ai sensi del Decreto MASE 28 gennaio 2024, art.3, comma secondo, lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% dello stesso, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 che precede, oppure superiore al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, ai sensi del paragrafo 2.2.2.1.3 delle regole operative GSE 22.04.2024, sarà destinato ai soli consumatori doversi dalla aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 che precede.
I criteri di ripartizione che precedono, contenuti nel regolamento, possono essere modificati dal Consiglio Direttivo della comunità energetica con un voto favorevole della maggioranza dei membri.
Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti saranno valorizzati in base all'ordine di accesso nella CER.

Articolo 19 - Avanzo di gestione e destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

Gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, ricavi e avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve.
Resta in ogni caso inteso che conformemente ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel provvedimento di interpello n. 956-1284/2023, è consentita l'attribuzione in favore degli associati degli incentivi previsti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, restando salve le diverse previsioni di legge o regolamentari che dovessero medio tempore intervenire.

Articolo 20 - Norme finali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Firmato da: LOVECE Emanuele Cosimo. Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.

Notaio
Sergio Capotorto

Repertorio n. 13328 Raccolta n. 9276

RIPETIZIONE IN FORMA PUBBLICA DI
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a BARI
il 30 ottobre 2024
al n. 46069 / 1T

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove di ottobre
(29 ottobre 2024)
essendo le ore quindici e minuti quarantacinque;
In Castellana Grotte, nel mio studio alla via Michele Latorre civico numero 78.
Innanzi a me dott. Sergio CAPOTORTO, Notaio residente in Castellana Grotte, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Bari,

SONO PRESENTI

- **LOVECE Emanuele Cosimo**, nato a Castellana Grotte (BA) il giorno 14 ottobre 1976, codice fiscale LVC MLC 76R14 C134Z, nella sua qualità di coamministratore con poteri disgiunti e legale rappresentante, della società **"NOVAENERGY S.R.L."**, società di nazionalità italiana con sede in Polignano a Mare (BA) alla Strada Provinciale 120 Polignano-Castellana Km. 6+550, ove domicilia, capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al numero 06749230725, coincidente con codice fiscale e partita IVA, R.E.A. n. BA-507227, domiciliato per la carica presso la sede della società, autorizzato in virtù dei poteri inerenti alla carica ricoperta e giusto il vigente statuto sociale;
- **DI PALMA Felice**, nato a Conversano (BA) il 6 dicembre 1984, codice fiscale DPL FLC 84T06 C975C, 13, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante, della società **"NOVAPLANS S.R.L."**, con sede in Polignano a Mare (BA) alla Strada Provinciale Polignano - Castellana Km 6,00+550, ove domicilia, capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari, coincidente con codice fiscale e partita Iva 07960380728, R.E.A. n. BA-594300, autorizzato in virtù dei poteri inerenti alla carica ricoperta e giusto il vigente statuto sociale;
- **PEREZ MATOS Yahumara**, nata a L'Avana (CUBA) il 21 dicembre 1980, codice fiscale PRZ YMR 80T61 Z504G, residente in Conversano (BA) alla via Guicciardini n. 36.

Detti comparenti, tutti cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale concordemente

PREMETTONO CHE:

- con scrittura privata non autenticata del 4 giugno 2024, della quale ne verrà chiesta la registrazione tardiva unitamente al presente atto, è stata costituita l'associazione **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NOVACER"**, con sede in Polignano a Mare alla via S.P. 120 Km 6+550 SN;
- che, con istanza depositata in data 10 giugno 2024, l'Agen-

zia delle Entrate di gioia del Colle ha attribuito all'associazione il seguente codice fiscale: 93549860729;
- le società NOVAENERGY S.R.L., NOVAPLANS S.R.L., come in atto rappresentate, e PEREZ MATOS Yahumara, in qualità rispettivamente di Presidente, Vice - presidente e Consigliere di detta associazione dichiarano ai sensi del DPR 445/2000 - ammoniti da me notaio sulle responsabilità anche penali per il caso di dichiarazioni false o reticenti - di essere i soli ed unici associati di detta associazione e che ad essi spetta anche la qualifica di "associati fondatori";
- che è volontà dei comparenti, nella qualità in atti, ripetere in forma pubblica la predetta scrittura privata costitutiva dell'associazione, con il relativo Statuto.
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto i comparenti, in proprio e nella qualità in atti, ripetono e confermano,come segue, in forma pubblica il testo dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione.

1 CONSENSO

Ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ., è costituita da NOVAENERGY S.R.L., NOVAPLANS S.R.L. e PEREZ MATOS Yahumara un'associazione sotto la denominazione **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NOVACER"**, in sigla **"NOVACER"**.

2 SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Polignano a Mare (BA), con indirizzo, attualmente, in via S.P. 120 Km 6+550 SN.

3 SCOPO E ATTVITA'

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, la finalità di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta ad ogni soggetto, pubblico o privato, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art.31 del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, del decreto MASE n.414/2024, c.d. Decreto CACER, delle Regole operative GSE del 23 febbraio 2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.
L’obiettivo dell’Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con espressa esclusione di profitti finanziari, promuovendo l’installazione di impianti di energia da fonte rinnovabile così da mitigare l‘impatto ambientale e massimizzare la riduzione dei costi energetici degli associati, all’interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.
L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:
• la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;

• la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:
• costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziare;
• organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n.727/2022 e successive modificazioni, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali;
• sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
• avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
• avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa al GSE;
• stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
• la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:
a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà all'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;

b) gestire i rapporti con il GSE;
c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo;
e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
Sono poi attività strumentali, accessorie e connesse al conseguimento degli scopi dell'associazione:
a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
e) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
In via strumentale e sussidiaria L'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività vietate alle comunità energetiche rinnovabili.
É tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pub-

blico, sotto ogni forma di legge.
L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. L'Associazione è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, la stessa non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

4 DURATA

L'associazione è contratta a tempo indeterminato.
Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto.

5 ORGANO DIRETTIVO

Fino a nuova determinazione dell'assemblea, l'associazione sarà amministrata da un Consiglio direttivo, composto da 3 (tre) membri, che resterà in carica per 5 (cinque) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nelle persone di:
*NOVAENERGY S.R.L., come sopra costituita, con funzioni di Presidente, la quale, in persona come sopra, designa LOVECE Emanuele Cosimo quale persona fisica che la rappresenti nell'esercizio della funzione; quest'ultimo presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
* NOVAPLANS S.R.L., come sopra costituita, con funzioni di Vice-Presidente, la quale, in persona come sopra, designa DI PALMA Felice quale persona fisica che la rappresenti nell'esercizio della funzione; quest'ultimo presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
* PEREZ MATOS Yahumara, con funzioni di consigliere, la quale presente, accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.
Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.
La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio direttivo e, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice presidente.
Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

6 PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'associazione è fissato in euro

15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), somma che è stata assunta dagli associati nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) ciascuno.
I suddetti contributi sono stati interamente versati in denaro nelle casse dell'associazione, prima e fuori della sottoscrizione del presente atto a mezzo un assegno bancario non trasferibile recante il numero 08803442842-02, tratto in data 28 ottobre 2024 sulla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa - all'ordine di NOVACER.
LOVECE Emanuele Cosimo, nella sua qualità di soggetto delegato dal Presidente del Consiglio direttivo dichiara avere in custodia, rilasciando corrispondente quietanza, la somma rappresentante l'intero patrimonio, somma che dichiara a tutt'oggi esistente, e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato all'associazione e a versare il citato importo su detto conto.

7 NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, si rinvia allo statuto che si allega al presente atto sub **"A"**.

8 PRIMO ESERCIZIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno primo gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

9 ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Le parti comparenti autorizzano il compimento delle pratiche necessarie all'acquisto della personalità giuridica.
Le parti comparenti prendono atto che il riconoscimento dell'associazione avverrà secondo le regole previste dal d.P.R. n. 361 del 2000.

10 DICHIARAZIONI FISCALI

Ai fini fiscali, le parti comparenti dichiarano che:
* il presente atto è assoggettato:
- all'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (duecento), ai sensi dell'art. 11, comma 1, Tariffa, Parte I, d.P.R. n. 131 del 1986;
- all'imposta di bollo nella misura di euro 45 (quarantacinque), ai sensi dell'art. 1, comma 1 *bis* 1, n. 4), Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.

11 PRIVACY

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679, le parti comparenti, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico ufficia-

le e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

12 SPESE

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto in parte con mezzi meccanici da mio fiduciario ed in parte di mio pugno, consta di due fogli dei quali occupa sei pagine e quanto della settima sino qui.

Sottoscritto alle ore diciassette.

Firmato da: LOVECE Emanuele Cosimo, DI PALMA Felice e PEREZ MATOS Yahumara. Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.

Allegato "A" ad atto Repertorio n. 13328 Raccolta n. 9276

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss cod. civ. l'Associazione autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE NOVACER"**

L' Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede nel **Comune di Polignano a Mare (BA)** alla via SP 120 km 6+550 L'Associazione opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Scopo, finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ivi compresi i consumatori, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art.31 del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, del decreto MASE n.414/2024, c.d. Decreto CACER, delle Regole Operative GSE 23 febbraio 2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo dell'Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.

L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

• la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;

• la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. In particolare, sono scopi istituzionali dell'Associazione:

• costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziare;

• organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n.727/2022 e successive modificazioni, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali;
• sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
• avviare e stipulare protocolli d'intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l'obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell'energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
• avviare per conto dell'Associazione la richiesta per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa al GSE;
• stipulare accordi e convenzioni con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l'utilizzo delle reti di energia e l'accesso non discriminatorio ai mercati dell'energia;
• la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.
L'Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:
a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà all'Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
b) gestire i rapporti con il GSE;
c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo;
e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia e-

lettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 199/2021;
g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
Sono poi attività strumentali, accessorie e connesse al conseguimento degli scopi dell'associazione:
a) l'attività di stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
b) l'individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
d) la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
e) la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati.
In via strumentale e sussidiaria L'Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività vietate alle comunità energetiche rinnovabili.
É tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.
L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. L'Associazione è au-

tonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, la stessa non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

Articolo 4 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

• dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;

• dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;

• da eventuali contributi, donazioni e lasciti;

• da eventuali fondi di riserva;

• dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;

• da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 5 – Bilanci ed esercizi

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 6 - Associati

Possono Associarsi i clienti finali, a titolo esemplificativo non esaustivo persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni, enti del terzo settore, fondazioni, enti religiosi, imprese ad eccezione di quelle che superano i limiti dimensionali delle PMI, che insistono sull'intero territorio nazionale. Qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.
Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
I soci si distinguono in:

• fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

• privilegiati: coloro, che richiedono l'iscrizione e che in virtù del loro consumo, superiore ad almeno 500.000 KWH/anno, contribuisco in maniera significativa all'autoconsumo virtuale della CER, o prosumers o producers con impianti di potenza

superiore a 200 KWp;
• ordinari: tutti gli altri soci ed in particolare coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione, ove prevista, e che hanno un consumo annuo pari a quello medio delle famiglie italiane, così come censito annualmente da ARERA e GSE, o prosumers o producers con impianti di potenza inferiore o uguale a 200 KWp;
• onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal C.D.; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R., non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia.
I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.
La qualifica di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 della direttiva 2001/2018.
Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
Tutti gli Associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa, qualora prevista, nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.
La qualifica di Associato dà diritto:
• partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
• a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'Associazione;
• a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
• ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
• a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dal-

l’Associazione.
Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio.
L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione (se prevista) sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.
È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Gli associati danno mandato all’Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA dalla Delibera 727/2022 del 27.12.2022 di ARERA e successive modificazioni, nonché del decreto MASE 424/2024 e delle Regole Operative GSE 23.02.2024.
Gli associati nominano l’Associazione quale REFERENTE, soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, fatto salvo quanto disposto all’art. 17 infra riportato.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.
La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né a liquidazione della quota sul fondo comune.
Gli associati possono recedere e uscire dalla configurazione in ogni momento con un preavviso di 6 mensilità rispetto alla prima scadenza dell’anno solare successiva alla data di comunicazione del recesso e, lo stesso deve essere posto in essere mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l’avvenuta ricezione, fermi restando, qualora il Consiglio Direttivo decida di prevederli, eventuali corrispettivi in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Le quote associative, eventualmente versate, non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l’Associazione deliberi diversamente.
È causa di esclusione dall’Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.
Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all’Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dal-

l’esclusione dall’Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
Per l’omessa comunicazione il socio sarà ritenuto responsabile di eventuali partite economiche da restituire al GSE.
L’esclusione può essere dichiarata dall’organo di amministrazione nel caso in cui l'associato:
• danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
• non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.
L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 9 – Organi associativi

Gli organi dell’Associazione sono:
• L’Assemblea degli Associati;
• Il Consiglio Direttivo;
• l’Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
• il Presidente;
• il Segretario, ove nominato;
• il Tesoriere, ove nominato.
• Il Comitato di Configurazione, ove previsto.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell’Organo di controllo o dell’Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 10 -Assemblea

L’Assemblea è l’organo plenario dell’Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati. Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un quinto degli associati che ne ravvisino l’opportunità.
I soci possono partecipare all’assemblea personalmente, escludendosi espressamente la facoltà di delega.
È convocata, anche fuori della relativa sede, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il quarto mese per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente, mediante avviso scritto, da inviare, anche con messaggio di posta elettronica, purché sia verificata e conservata la prova della ricezione del messaggio stesso, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente

l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo e lo scioglimento, modifica o trasformazione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti. Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all’assemblea ordinaria.
L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sull’appello a seguito dell’esclusione degli associati e su quant’altro è ad essa demandato per Statuto. L’Assemblea delibera inoltre in merito a:
• eventuale quota associativa;
• allo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.
In Sede di Assemblea Straordinaria le votazioni in merito alla nomina o alla revoca del Consiglio Direttivo, nonché alla modifica dello Statuto dell’Associazione, sono valide con la presenza, di almeno 4/5 degli Associati e il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti.
Alla Assemblea Straordinaria è demandata altresì la delibera in merito alla trasformazione, allo scioglimento ed alla liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio. Per dette materie la delibera è valida con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati aventi diritto al voto.
In caso di delibera di scioglimento e liquidazione della CER l’assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.
Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.
Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove nominato, e custodito presso la sede dell’Associazione.
Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che esercita il potere di controllo sull’associazione, tanto di natura ordinaria che straordinaria, ed è composto da tre membri scelti tra gli associati.
Con delibera dell'Assemblea straordinaria è consentito aumentare i membri dello stesso al numero di 5 (cinque).
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea

con la maggioranza di cui all'art.10 che precede, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte.
Laddove non si raggiunga la maggioranza prevista, i membri del Consiglio Direttivo proseguono il loro mandato in prorogatio. Di regola, il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.
Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora, in pendenza di mandato, venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza semplice, questo rimarrà in carica fino alla fine naturale del mandato del Consiglio medesimo, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo uscente valuta le candidature dei soggetti eleggibili e se ritenuti idonei ai sensi del presente statuto e di un eventuale regolamento li sottopone all'assemblea per l'elezione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché di straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stesso spetta:
• convocare l'Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
• curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall'Assemblea;
• redigere il bilancio d'esercizio;
• verificare il rispetto dello Statuto;
• deliberare in merito alle nuove adesioni o all'esclusione degli associati;
• provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione per quanto non direttamente spettante all'Assemblea;
• compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, stipulare contratti di locazione e messa a disposizione alla CER di impianti di proprietà di terzi, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati

o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro;
• deliberare le modifiche al regolamento della CER, ivi compresa la ripartizione economica degli incentivi;
• determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
• sottoporre proposte o mozioni all'Assemblea;
• promuovere e organizzare eventi associativi;
• conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti alla CER;
• deliberare l'estromissione di un socio;
• deliberare in merito alla destinazione dell'eventuale somma eccedentaria rispetto alla quota di incentivo e valorizzazione distribuibile alle imprese.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, ove nominato, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell'Associazione.
Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell'adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.

Articolo 11-bis – Comitato di Configurazione

Atteso che ai sensi del TIAD nonché delle regole operative GSE, par. 1.2.2, una stessa comunità può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, laddove la CER "NovaCER" desse vita a più configurazioni energetiche, su delibera del Consiglio Direttivo, può essere nominato tra i membri della configurazione un Comitato di Gestione composto da tre soci. Il Comitato di Gestione avrà funzione consultiva in merito alle delibere del Consiglio Direttivo aventi riflessi sulla configurazione in parola, nonché propositivi in merito alle regole di distribuzione delle partite economiche in seno alla configurazione. Il Comitato di Gestione potrà pertanto proporre le deroghe ai criteri di riparto di cui all'art.18 infra descritto. Sulle proposte di modifica da sottoporre al Consiglio Direttivo delibereranno i soli appartenenti alla configurazione interessata applicando per analogia le maggioranze previste per l'assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente è nominato dall'assemblea, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli Associati e ne coordina le attività. Al Presidente spetta:

• rappresentare legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
• curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
• coordinare le attività dell’Associazione;
• firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo Il Presidente è responsabile dei beni in uso all’Associazione.
Il Presidente, in caso d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione successiva.

Articolo 13 – Vicepresidente

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 14 – Segretario

Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.
Al segretario spetta:
• organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
• svolgere compiti assegnati dal Presidente.
In difetto di nomina le sue funzioni sono assunte dal Presidente.

Articolo 15 – Tesoriere

Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta:
• riscuotere le quote d’iscrizione (se previste);
• provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
• curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
• monitorare la gestione economico/finanziaria dell’Associazione;
• supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.
In difetto di nomina le sue funzioni sono assunte dal Presidente.

Articolo 16 – Organo di controllo e revisore dei conti

Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell’Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell’art.2399 Cod. Civ.. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea, senza diritto di voto.

Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.

Articolo 17 – Referente

Ai sensi del TIAD e delle Regole Operative GSE, l'ufficio di Referente può essere assunto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
È, in ogni caso, facoltà del Consiglio Direttivo conferire la rappresentanza legale dell'associazione ad un soggetto terzo mediante apposita procura notarile ad negotia.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
- da un produttore, membro della CER;
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo o procura speciale, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
Il conferimento dell'incarico sarà affidato al Consiglio Direttivo e delibererà a maggioranza dei propri membri, approvando anche il compenso del referente medesimo, che comunque non potrà essere superiore al 15% degli incentivi percepiti dalla CER.

Articolo 18 – Ripartizione incentivi

Sarà onere del Presidente, o del referente esterno ove nominato, provvedere alla ripartizione tra i membri degli incentivi economici derivanti dalla corresponsione della tariffa premio e della tariffa di valorizzazione, erogati dal GSE a favore della comunità energetica alle scadenze da questo previste, secondo i criteri che qui di seguito si riassumono.
Ogni somma erogata dal GSE andrà preliminarmente imputata a copertura dei costi di gestione della presente associazione, nonché degli eventuali emolumenti percepiti dal referente esterno, ove nominato.
La somma che sopravanza sarà così ripartita secondo i criteri dell'allegato regolamento.
Tali benefici economici saranno, comunque, suddivisi tra i consumatori, prosumers e producer, ove presenti, proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, prodotta/immessa e consumata su base oraria da ciascun POD, e ciò mantenendo il criterio proporzione anche laddove l'energia prelevata dai soci consumatori superasse quella immessa dai soci produttori/prosumers/produtto-

ri terzi.
Ai sensi del Decreto MASE 28 gennaio 2024, art.3, comma secondo, lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% dello stesso, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 che precede, oppure superiore al 45% nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale, ai sensi del paragrafo 2.2.2.1.3 delle regole operative GSE 22.04.2024, sarà destinato ai soli consumatori doversi dalla aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.11 che precede.
I criteri di ripartizione che precedono, contenuti nel regolamento, possono essere modificati dal Consiglio Direttivo della comunità energetica con un voto favorevole della maggioranza dei membri.
Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti saranno valorizzati in base all'ordine di accesso nella CER.

Articolo 19 - Avanzo di gestione e destinazione degli incentivi per la condivisione dell'energia

Gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, ricavi e avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve.
Resta in ogni caso inteso che conformemente ai chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nel provvedimento di interpello n. 956-1284/2023, è consentita l'attribuzione in favore degli associati degli incentivi previsti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, restando salve le diverse previsioni di legge o regolamentari che dovessero medio tempore intervenire.

Articolo 20 - Norme finali

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.
Firmato da: LOVECE Emanuele Cosimo, DI PALMA Felice e PEREZ MATOS Yahumara. Il Notaio Sergio Capotorto. Vi è il sigillo.